

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 10.00, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea dei Soci per affrontare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Associativo per trasformazione in APS;
2. Varie ed eventuali;

Assume la presidenza della riunione il Presidente, la Dott.ssa Mariangela Cuscani, la quale, con il consenso del consiglio, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Sig. Giancarlo Giuliano, che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 22 soci, indicati di seguito:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Mariangela Cuscani - <i>presidente</i> | 12. Luisa Agrillo |
| 2. Giancarlo Giuliano | 13. Simona Chiavetta |
| 3. Angela Giuffrida | 14. Desireè Melania Di Stefano |
| 4. Francesco Cuscani | 15. Fabrizio Giuliano |
| 5. Rosa Sciuto | 16. Giuseppe Lao |
| 6. Vincenza Falsaperna | 17. Mario Colarieti |
| 7. Giuseppe Noviello | 18. Giusy Gaglio |
| 8. Patrizia Inserra | 19. Riccardo Mario Cucciolla |
| 9. Claudia Palermo | 20. Greta Maria Sciacca |
| 10. Antonino Giuffrida | 21. Alberto Squillaci |
| 11. Giordana Maugeri | 22. Ilenia Iovine |

e pertanto, ai sensi dell' art. 101 del Dlgs. 117/2017 e/o del vigente Statuto, l' Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

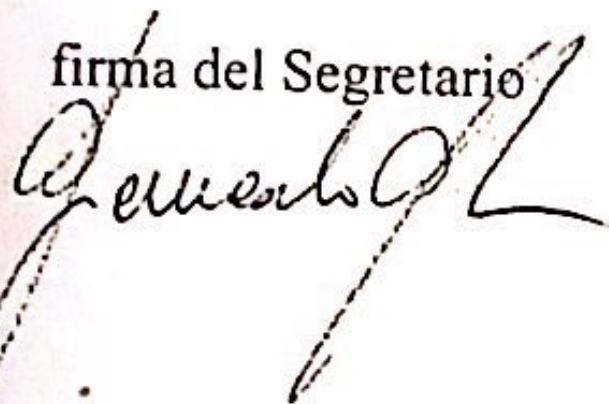
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno,

1) Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente alle associazioni di promozione sociale per alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Associazioni al fine di eventuale iscrizione al RUNTS. Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dalle attuali leggi in vigore. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e

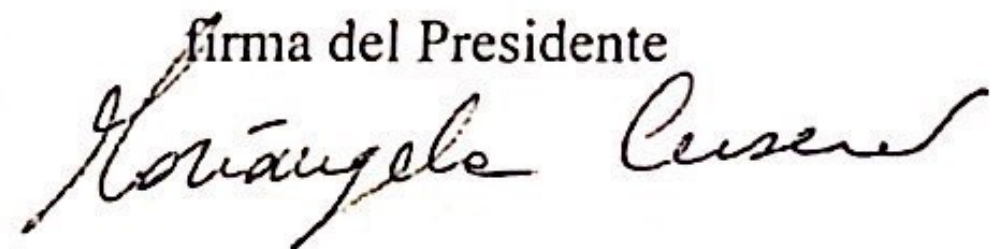
alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo null' altro da deliberare, l' Assemblea viene chiusa alle ore 12.30.

firma del Segretario



firma del Presidente



REG.TO AL NR. 986 SERIE 3
IL 04 APR, 2023 RISCOSSI € 200,00

ALFIO COCO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giusto)



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IL GIARDINO INCANTATO - APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "IL GIARDINO INCANTATO" Associazione di Promozione Sociale o APS, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via MINEO n. 5 nel comune di Catania.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio provinciale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Catania, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.4 - (Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono :

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.



117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- tutelare il Diritto al Gioco dei bambini, come sancisce l'art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e, valorizzare il gioco e la creatività come strumenti di conoscenza e come mezzi di aggregazione e di espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;
- aprire e gestire centri ricreativi e socio-culturali per le famiglie (es. ludoteche e baby parking), offrendo ai genitori la possibilità di poter trascorrere del tempo con il proprio bambino e/o usufruire di un servizio di custodia e intrattenimento per i bambini dai 3 mesi in su, presso strutture progettate e realizzate ad hoc: luoghi di socializzazione e di interazione, scambio di idee e di esperienze tra genitori; allestite con tanti giochi adatti al benessere, al divertimento e mirati alla crescita e allo sviluppo dei bambini, nel rispetto delle norme sulla sicurezza;
- progettare e realizzare aree verdi, spazi gioco e parchi gioco per bambini presso spazi, aree e strutture private e pubbliche;
- offrire alle Scuole d'Infanzia e Primarie un servizio di custodia ed intrattenimento per i bambini in orario extra-Scolastico;
- organizzare presso le Scuole d'Infanzia e Primarie, strutture private e pubbliche, attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento, partecipando alla vita Scolastica ed extra-Scolastica dei bambini, creando per loro un'opportunità di svago e crescita;
- offrire alle famiglie un servizio di "aiuto compiti" (sostegno scolastico) per i bambini delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado;
- offrire un database contenente le candidature di educatrici esperte disponibili per un servizio di baby sitting a domicilio;
- offrire un servizio "taxi" per accompagnare i bambini da Scuola a casa, dai nonni, o dove i genitori desiderano;
- offrire un centro estivo per bambini delle Scuole d'Infanzia e Primarie, presso aree e strutture private e/o pubbliche, curato e gestito da educatrici esperte e professionisti nel settore dell'Infanzia;
- offrire un servizio di animazione e intrattenimento per i bambini durante feste private, compleanni, matrimoni ed eventi di ogni tipo;
- organizzare eventi di carattere ludico, culturale e sociale per le famiglie, in spazi e aree private e pubbliche;
- promuovere ed organizzare attività, corsi e laboratori, per bambini e genitori; incontri con esperti del settore infanzia, attività di sostegno e promozione della genitorialità;
- collaborare con altre Associazioni con scopi affini, per la promozione e la diffusione delle proprie idee e progetti attraverso corsi, incontri, attività e laboratori;
- ideare, realizzare e gestire un sito internet, materiale editoriale online e offline nonché una rivista periodica gratuita dedicata alle famiglie;
- Gestire uno spazio interno condotto direttamente, ad uso dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.
- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

- svolgere qualsiasi altra attività connessa ad offrire a quelle sopraindicate, ivi comprese le attività accessorie per natura e quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, anche online, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 5 - (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale, determinata dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

La quota sociale deve essere versata entro 30 giorni dall' inizio dell' esercizio sociale.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- c) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso, trascorso 1 mese dal sollecito;
- d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6 - (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. frequentare i locali dell'Associazione;
4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
6. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;
7. votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote sociali. Nel caso di persone giuridiche associate, partecipa all' Assemblea il Legale Rappresentante o un suo delegato, avente diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

e il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



2. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;

ART. 7 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Organo di controllo;
5. Organo di revisione;

ART. 8 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima, se ordinaria, o 15 giorni prima, se straordinaria, di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, che può essere anche diverso dalle sedi dell'Associazione, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o sul sito web dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

1. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. approvare il bilancio;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare sull'esclusione degli associati;
7. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 -

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo 3 deleghe se il numero degli associati è pari o inferiore a 500; In caso di un numero di associati maggiori di 500 ciascun associato è portatore di massimo 5 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



ART. 11 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, e delibera con voto unanime dei partecipanti.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o altro luogo indicato, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e può svolgersi anche a distanza attraverso strumenti di videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

1. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri coloro che ricopriranno le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario ed eventuali altre cariche. Per il primo Consiglio Direttivo le cariche saranno elette direttamente dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; In assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica. L'adunanza del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Le deliberazioni sono trascritte nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
6. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
7. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
8. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17- (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - (Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 - (Volontari)

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere o avvalersi di docenti, cultori della materia, artisti, esperti di settore, o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione può altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del d.Lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del d.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 - (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati e volontari non occasionali;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

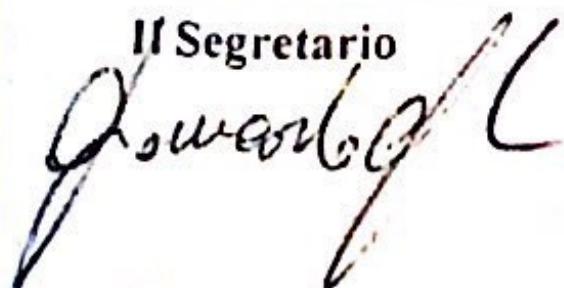
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
Entrate
DICIASSETTE/60
€17,60

00015865
00000511
4528-00010
04/04/2023 12:25:46
W1HWH001
26F5E45E3C333776
IDENTIFICATIVO : 01220683912262

0 1 22 068391 226 2

